

Sentenza n. 319/2020 pubbl. il 18/02/2020

RG n.

N. R.G.

Repert. n.

del



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Lina Tosi

Presidente

dott.ssa Lisa Torresan

Giudice relatore ed estensore

dott. ssa Sara Pitinari

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g.

promossa da:

**A**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I. e C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli Avv.ti **X** (C.F. \_\_\_\_\_) e **Y** (C.F. \_\_\_\_\_), del Foro di \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso il loro studio in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, giusta procura in atti

Parte attrice

Contro

dall'Avv. **B** **XY** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, **C**, **D**, rappr. e dif. \_\_\_\_\_

Parti convenute

Conclusioni di parte attrice:

1) IN VIA PRELIMINARE: annullare e/o revocare l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione resa in data 12.07.2017, in quanto è viziata dalla violazione e/o falsa applicazione delle norme imperative sopra richiamate di cui agli artt. 2332 comma 3 e 2463 comma 2 c.c. e artt. 2464, 2466, 2472, 2482 e 2482 quater c.c.;

2) NEL MERITO:

- accertare e dichiarare assolutamente nulla, invalida, inefficace e/o inopponibile alla creditrice

**A** ai sensi dell'art. 1418 e degli artt. 1343-1344-1345 c.c., per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 2332 comma 3 e 2463 comma 2 c.c. e artt. 2464, 2466, 2472, 2482 e 2482 quater

c.c., la clausola dell'art. 5 dell'atto notarile di trasferimento delle partecipazioni sociali del 9.08.2016, nella parte in cui prevede la rinuncia della società **B** ad agire nei confronti delle società cedenti, **C** e **D**, per il pagamento dei versamenti ancora dovuti per la liberazione delle quote sociali cedute al sig. **E**;

- accertare e dichiarare che la predetta clausola è sostituita di diritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1419 c.c., dalle norme imperative di cui all'art. 2332 comma 3 c.c., la quale dispone che i soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali, e all'art. 2472 c.c., che statuisce che nel caso di cessione della partecipazione sociale, l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti per la sottoscrizione del capitale sociale;

- per l'effetto, accertare e dichiarare che i terzi pignorati, **C** e **D**, sono obbligati, ai sensi degli artt. 2472 c.c. e 2332 comma 3 c.c., al pagamento dei versamenti ancora dovuti alla

**B**, pari all'importo di Euro 15.000,00 per ciascuna quota di capitale sociale ceduta al sig.

**E**, fino alla effettiva soddisfazione del credito spettante alla **A**

, che ammonta ad € 3.314,69, come specificamente quantificato nell'atto di precetto notificato in data 01.09.2016, oltre all'imposta di registrazione del D.I. pari ad Euro 408,00, oltre agli interessi ulteriori maturandi fino al saldo effettivo, alle ulteriori spese di notifica ed alle spese del procedimento esecutivo R.Es. 3070/2016;

### 3) IN OGNI CASO:

- accertare e dichiarare che la succitata clausola dell'art. 5 dell'atto notarile di trasferimento delle partecipazioni sociali del 9.08.2016, è inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di

**A**, quantomeno fino a concorrenza del credito dell'attrice verso **B**, atteso che tale pattuizione è successiva all'insorgenza del credito dell'attrice e comporta un grave danno per le ragioni dell'attrice, mirando a sottrarre all'esecuzione forzata una componente attiva del patrimonio della società **B**.

4) Condannare **B**, **C** e **D** alla rifusione integrale, in favore di **A**, delle spese del procedimento sommario di accertamento dell'obbligo dei terzi pignorati ex art. 549 c.p.c., nonché delle spese della fase cautelare del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., ed altresì delle spese del presente giudizio.

### Conclusioni di parte convenuta:

CHIEDE il rigetto delle domande avversarie previa pronuncia di inammissibilità della domanda subordinata ex art.2901 c.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**A** ha evocato in giudizio **B**, **Repert. n.** e del **D** esponendo di avere ottenuto, dal Giudice di Pace di Venezia, un decreto ingiuntivo nei confronti di

**B**, non opposto e dichiarato esecutivo in data 19.05.2016. Ha quindi allegato di avere notificato alla debitrice atto di precetto, in data 01.09.2016, per il complessivo importo di euro 3.314,69; di avere poi notificato atto di pignoramento presso terzi nei confronti del socio unico **E**, sottoponendo a pignoramento le somme da questi dovute a **B** a titolo di conferimenti non ancora versati.

Ha poi esposto di avere provveduto, in data 27.12.2016, a notificare un nuovo atto di pignoramento presso terzi nei confronti delle convenute **C** e **D**, le quali, in precedenza, avevano rivestito la qualità di soci, avendo trasferito le proprie partecipazioni a **E** in data 02.08.2016, e di avere sottoposto a pignoramento le somme dalle stesse dovute a **B** in forza dell'art. 2472 cod civ.

Ha quindi rappresentato:

- che, all'udienza tenutasi in data 08.03.2017 in seno al processo esecutivo di cui sopra, le convenute hanno reso dichiarazione negativa, invocando l'art. 5 dell'atto notarile di trasferimento delle relative partecipazioni in favore di **E**, il quale stabiliva che le cedenti nulla dovessero a **B**;
- che, in data 12.07.2017, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa a chiusura della fase di accertamento ex art. 547 cpc, rigettava le domande della parte procedente;
- che, avverso tale ordinanza, **A** proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e seguenti cpc ma il Giudice, ritenendo che la revoca della precedente ordinanza del 12.07.2017 dovesse essere dichiarata nell'eventuale procedimento di merito, concedeva termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito e disponeva la sospensione del processo esecutivo.

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha dato ingresso al giudizio di merito ove ha chiesto:

- l'accertamento della nullità, invalidità e/o inefficacia della clausola n. 5 del contratto di trasferimento delle partecipazioni intercorso tra le convenute e **E** in data 09.08.2016, per violazione di norme imperative;
- l'accertamento della sostituzione di diritto della predetta clausola con le norme di cui all'art. 2332 e 2472 cod civ;
- l'accertamento che i terzi pignorati **C** e **D** sono tenuti al pagamento dei versamenti ancora dovuti a **B** per l'importo di euro 15.000,00 per ciascuna partecipazione societaria ceduta a **E**, sino alla effettiva soddisfazione del proprio credito.

In via subordinata, parte attrice ha chiesto venga dichiarata inefficacia della predetta clausola n. 5, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti di **A**, quantomeno sino a concorrenza del credito vantato da parte attrice.

Ha chiesto, per l'effetto, la revoca dell'ordinanza 12.07.2017.

\* \* \*

Nel costituirsi in giudizio, le convenute hanno chiesto il rigetto delle domande proposte in via principale ed hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione revocatoria, asserendo trattarsi di domanda che introduce un tema estraneo al procedimento esecutivo chiedendone, in ogni caso, il rigetto.

\* \* \*

La domanda di parte attrice è fondata.

L'art. 2472 cod civ stabilisce che, nel caso di cessione della partecipazione, l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti.

Si tratta di una norma di carattere inderogabile, che è posta a tutela non solo della società e del suo capitale, ma anche dei creditori, essendo funzionale a rendere effettiva la regolare costituzione del capitale sociale, che costituisce la primaria garanzia patrimoniale dei terzi che trattano con la società: ne consegue che una eventuale rinuncia pattizia al vincolo di solidarietà è nulla, poiché da un lato espone la società al rischio di non vedere effettivamente costituito il capitale sociale, dall'altro comporta, quale effetto, la diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori medesimi.

Da quanto sin qui esposto discende la nullità ex art. 1419, 2° comma, cod civ della clausola n. 5 di cui al contratto sottoscritto tra **E** e le odierne convenute in data 02.08.2016 ed altresì la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa di cui all'art. 2472 cod civ.

Ne consegue che parte attrice legittimamente poteva sottoporre a pignoramento i crediti della società per conferimenti ancora dovuti, trattati di crediti anch'essi, strumentali anche alla soddisfazione della garanzia dei creditori, come dimostra il fatto che gli stessi siano menzionati, in bilancio, quale prima voce dell'attivo dello stato patrimoniale ( cfr. art. 2424 cod. civ.)

La circostanza che gli amministratore non avessero richiamato i conferimenti non ancora versati dal socio unico non può costituire un ostacolo alla pignorabilità del credito: ed invero, l'omissione, da parte degli amministratori, di attivare il procedimento previsto dall'art. 2466 cod. civ. per il richiamo dei conferimenti e per la successiva vendita forzata della partecipazione o riduzione del capitale non può divenire strumento per sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale costituita dal capitale sociale.

Va poi rilevato che l'art. 2474 prevede esclusivamente che il pagamento non possa essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso dia rimasta infruttuosa.

È quindi sufficiente una mera richiesta al debitore principale, non essendo prevista la preventiva escussione del debitore principale.

Nel caso in esame, parte attrice, notificando al debitore principale pignoramento presso terzi, ha manifestato inequivocabilmente la propria richiesta di pagamento nei confronti dell'acquirente E. L'attrice ha poi ribadito, nella propria comparsa conclusionale, che il socio E è rimasto insolvente al proprio obbligo di pagamento (cfr. pag. 8 comparsa conclusionale).

Ne consegue che risulta soddisfatta la condizione prevista dall'art. 2472 comma 2 cod civ.

In ragione di quanto sin qui esposto va accertato che C e D sono obbligati, in forza dell'art. 2472 cod civ, in solido tra loro, al pagamento dei versamenti ancora dovuti da E a B, sino alla concorrenza dell'importo di euro 15.000 ciascuno e sono pertanto tenuti a rispondere di tale debito sino alla effettiva soddisfazione del credito spettante a A, pari € 3.314,69, come specificamente quantificato nell'atto di precetto notificato in data 01.09.2016, oltre all'imposta di registrazione del D.I. pari ad Euro 408,00, oltre agli interessi ulteriori maturandi fino al saldo effettivo.

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda proposta in via subordinata.

Le convenute, soccombenti, vanno condannate a rifondere a parte attrice le spese di lite, comprese quelle del procedimento di esecuzione presso terzi e della fase di opposizione agli atti esecutivi, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa così provvede:

- Accerta la nullità della clausola n. 5 del contratto di trasferimento di partecipazioni societarie intercorso in data 02.08.2016 e, per l'effetto, dispone la sostituzione della clausola nulla con il disposto dell'art. 2472 cod. civ.;

- Accerta che C e D sono obbligati, in forza dell'art. 2472 cod civ, in solido tra loro, al pagamento dei conferimenti ancora dovuti da E a B, sino alla concorrenza dell'importo di euro 15.000 ciascuno e sono tenuti a versare tale importo sino alla soddisfazione del credito vantato da A, pari € 3.314,69, come specificamente quantificato nell'atto di precetto notificato in data 01.09.2016, oltre all'imposta di registrazione del D.I. pari ad Euro 408,00, oltre agli interessi ulteriori maturandi fino al saldo effettivo;

- Condanna C, D e B, in solido tra loro, a versare, in favore di parte attrice, le spese di lite che liquida in euro 219,73 per spese e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 5% e accessori di legge.

Sentenza n. 319/2020 pubbl. il 18/02/2020

RG n. 12345

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22.01.2020

Repert. n. 12345

del 18/02/2020

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)

